

I serbatoi per gasolio o olio combustibile a servizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi devono osservare, per quanto attiene i materiali e le modalità di installazione, le disposizioni di prevenzione incendi stabilite nella circolare n° 73 del 29 luglio 1971.

Pertanto, alla luce del disposto del punto 3.1 delta sopra citata circolare, l'impiego di serbatoi non metallici è consentito alle condizioni previste dalla legge 27 marzo 1969, n° 121.

Si ribadisce, infine, che i serbatoi interrati per l'alimentazione degli impianti di che trattasi, aventi volume non superiore a 15 mc. non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 24 maggio 1999, n° 246.